



COMUNE DI BOLOTANA

PROVINCIA DI NUORO

Ordinanza n. 9

Bolotana 30/09/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.

IL SINDACO

RICHIAMATO l'articolo 50, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali", che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), co. 1 sancisce che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il D.L. n. 19 del 25/03/2020, pubblicato sulla G. U. n. 79 del 25/03/2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19", applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il D.L. n. 33 del 16/05/2020 convertito con modificazioni con Legge 14/07/2020 n. 74 recante "ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid1-19";

VISTO il D.L. n. 34 del 19/05/2020 convertito con modificazioni con Legge 14/07/2020 n. 74 recante "misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modifiche, con la legge 17 luglio 2020, n.77;

VISTO il D.L. n.83 del 30 luglio 2020, n.83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" con cui si dispone la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07/08/2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25/03/2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e del 29/07/2020 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16/08/2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna recanti disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTE le linee di indirizzo emanate dalle Regione Sardegna in merito alla riapertura delle attività economiche e produttive;

CONSIDERATO che le indicazioni del mondo scientifico stabiliscono che attualmente gli unici strumenti di prevenzione del contagio del virus rimangono il distanziamento sociale e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;

RILEVATO che la curva di contagio si è alzata nel mese di agosto in coincidenza col flusso turistico di massa, avendo la Regione Sardegna contenuto la diffusione del virus con un numero di contagi accertati prossimo allo zero fino a tutto il mese di luglio 2020;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'andamento dei casi sul territorio nazionale ed in particolar modo nel territorio regionale e provinciale;

RITENUTO:

- utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Bolotana
- a tal fine necessario evitare affollamenti di persone che non permettano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro stabilita dai suddetti DPCM;

STANTE il rischio di possibili assembramenti nel territorio comunale a cui si aggiunge che la situazione di possibile affollamento allo stato attuale non è limitato o limitabile solo alle giornate e alle ore serali ma è rinvenibile per l'intero arco della giornata;

RILEVATO:

- che è stato registrato un incremento di casi positivi nei territori dei Comuni immediatamente limitrofi al nostro, tenuto conto della evoluzione e rischio di incremento del contagio verificatosi nell'ultimo periodo;
- che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, nonché motivazione di preminente, urgente ed indifferibile interesse pubblico;

TENUTO conto della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

ATTESA l'opportunità dell'ordinanza sindacale volta a limitare la possibilità di diffusione del virus SARS-COV -2 determinata da eccessive presenze e possibilità di assembramenti di persone nei luoghi del territorio comunale sia al chiuso che all'aperto;

VALUTATO che tale ordinanza contingibile e urgente non contrasta con le finalità perseguite dai sopra citati decreti e non eccede i limiti di oggetto cui al comma 1 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020;

Per le motivazioni espresse che si intendono qui tutte integralmente richiamate

ORDINA

con decorrenza immediata, e fino alla cessazione dello stato di emergenza, quanto segue:

- 1- La sospensione all'aperto o al chiuso, di tutte le attività di pubblico spettacolo, intrattenimento e ballo, che abbiano luogo in sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento, o che si svolgono in spazi o in altri luoghi pubblici e/o aperti al pubblico;
- 1- E' fatto obbligo sull'intero territorio comunale di usare mascherine quali protezione delle vie respiratorie (naso e bocca) anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, parchi) laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, come fermate di mezzi pubblici, spazi antistanti esercizi commerciali, o uffici pubblici o di interesse pubblico; è ammesso l'utilizzo di mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, (copri naso-bocca) anche autoprodotte. Sono esclusi da detto obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
- 2- Si rammentano inoltre le altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio: il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani.

AVVERTE CHE

In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 4 del Decreto legge 25 marzo 2020 n 19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n° 35, anche in combinato disposto con l'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n ° 33 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020 n° 74.

DISPONE

Che della presente ordinanza si provveda a dare ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso:

- Alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Marghine: polizialocale@pec.unionemarghine.it
- Al Commissariato di P.S.
- Alla Compagnia dei Carabinieri di Ottana
- Alla Stazione dei carabinieri di Bolotana
- Al Presidente della Giunta Regionale della Sardegna: presidenza@pec.regione.sardegna.it

- Alla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna; protezione.civile@pec.regione.sardegna.it
- All'Azienda ATS Sardegna; protocollo.generale@pec.atssardegna.it
- Alla Questura di Nuoro; gab.quest.nu@pecps.poliziadistato.it
- Alla Prefettura di Nuoro; protocollo.prefnu@pec.interno.it

DEMANDA

Alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Marghine e a tutte le Forze dell'Ordine cui la presente ordinanza è notificata il controllo sull' ottemperanza al presente provvedimento.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Nuoro, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Bolotana.

IL SINDACO
Annalisa Motzo

*IL PRESENTE DOCUMENTO E' FIRMATO DIGITALMENTE
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI.*